COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DI VITTORIO e SANTI: Interpretazione autentica della legge 22 gennaio 1934 n. 401. (497) 353

PRESIDENTE 353, 354, 355, 356, 357

FASSINA, *Relatore* 353, 355, 357

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 354, 355 356, 357

DI VITTORIO 354, 355, 357

MORELLI 355

PALLENZONA 355

VALSECCHI 355

MASTINO DEL RIO 356

Votazione segreta:

PRESIDENTE 357

La seduta comincia alle 9,30.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi: Interpretazione autentica della legge 22 gennaio 1934, n. 401. (497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi: « Interpretazione autentica della legge 22 gennaio 1934, n. 401 ».

L'onorevole Fassina, relatore, ha facoltà di riferire.

FASSINA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 526, venne disciplinato il contratto d'impiego privato.

Questa legge si applica a quegli impiegati i quali appartengono a categorie che, per diverse circostanze, non possono avere o non hanno ancora un contratto di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali; categorie esigue che hanno, nei confronti del datore di lavoro, rapporti di lavoro non sempre bene identificabili. È naturale dunque che si sia dovuto provvedere con legge a tutelare anche queste categorie.

L'articolo 10 di quella legge fissa le indennità spettanti sia come preavviso, sia come indennità di licenziamento a questi impiegati.

Senonché, successivamente, con legge 22 gennaio 1934, n. 401, venne stabilito che la parte di stipendio eccedente le 60 mila lire annue, non fosse computabile agli effetti della indennità di licenziamento.

Basta il limite di 60 mila lire annue, rapportato alla data del 1934, per vedere come questo limite fosse il più ampio possibile. Infatti, guadagnare nel 1934 cinquemila lire al mese, indubbiamente significa guadagnare molto.

Queste categorie oggi si trovano ad avere ancora quel limite di 60 mila lire annue come

limite massimo per il computo dell'indennità di licenziamento; ed è quindi necessario elevare questo limite per riportarlo ad una cifra che possa tutelare tutti gli interessati.

Forse per qualche tempo si ignorò questo problema perché si ritenne che il Codice civile, che è di epoca successiva al 1942, avesse superato questo ostacolo. Infatti, l'articolo 2120 del Codice civile precisa che « L'ammontare dell'indennità è determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro ».

Siccome qui non viene richiamato alcun limite, si poteva supporre che il limite stabilito da quella legge fosse stato superato. Senonché una recente sentenza della seconda sezione della Cassazione ha precisato che questa legge non è in contrasto con l'articolo del Codice civile, tanto che in una causa intervenuta fra un impiegato ed una società, l'impiegato dovette accontentarsi delle 60 mila lire, perché la sua categoria non era tutelata da alcun contratto di lavoro.

Ora io ritengo che non si possa non stabilire un limite e dire « deve intendersi proporzionalmente aumentato in relazione (parliamo del limite) al progressivo aumento delle retribuzioni conseguente alla svalutazione della moneta nazionale », affinché chi applica la legge possa giudicare se una cifra è esatta o inesatta in rapporto alla svalutazione.

Perciò propongo di fissare un limite che sia rapportabile alle 60 mila lire e che possa tutelare anche gli impiegati che a quell'epoca guadagnavano 60 mila lire all'anno.

Naturalmente, in relazione a questo emendamento non si può parlare di interpretazione autentica, come è riportato nel titolo della proposta di legge, ma di aumento (a mio parere) del limite di stipendio computabile agli effetti dell'indennità di licenziamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro è favorevole alla sostanza della proposta di legge che è stata presentata dagli onorevoli Di Vittorio e Santi, e per la motivazione del suo parere favorevole si riporta a quanto ha detto il relatore, onorevole Fassina.

Concordo con lui, però, per quanto riguarda la forma. Noi non possiamo considerare la proposta di legge presentata dagli onorevoli Di Vittorio e Santi come una interpretazione della legge 1934. Non vi è niente nella legge del 1934 che giustifichi questa interpretazione autentica. Si tratta di operare una sostituzione la quale provveda in concreto ad aumentare il massimale che era fissato in lire 60 mila annue e che, evidentemente, adesso è diventato anacronistico.

Io vorrei anzi in questa occasione ribadire — e credo che la Commissione sarà d'accordo con me — che questo concetto e questa disposizione di legge se applicati per il passato, vanno applicati per il futuro soltanto quando non vi sia particolare convenzione; in modo che, quando nel contratto collettivo di lavoro il limite non è riprodotto, ciò non giochi nei confronti della misura dell'indennità di licenziamento, che deve essere corrisposta ai lavoratori. In altri termini dobbiamo ribadire che questa legge regola l'indennità di licenziamento per quelle persone o per quelle categorie limitate per le quali non vi è una regolamentazione collettiva.

In coerenza con questa impostazione, avrei anche preparato un nuovo testo, il quale appunto è ispirato a questa elevazione del massimale e vorrei pregare la Commissione di prenderlo in considerazione.

Proporrei perciò di riprodurre la disposizione della legge 1934 modificandola così per quanto riguarda il massimale: « Salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli all'impiegato, ed in deroga agli usi esistenti, la parte di retribuzione eccedente l'ammontare di un milione e duecentomila lire annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non è computata agli effetti della determinazione della indennità di licenziamento prescritta dal III capoverso dell'articolo 10 e dell'articolo 11 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

L'ammontare della retribuzione è determinato in base all'articolo 2121 del Codice civile.

La disposizione di cui al primo comma non si applica, in caso di morte dell'impiegato, per la indennità da corrispondere agli aventi diritto ».

DI VITTORIO. Desidero dichiarare, prima di tutto, d'accordo con il collega Santi, che nella proposta di legge non venne fissato a suo tempo un limite perché in quel periodo vi era molta instabilità della moneta. Allora, piuttosto che trovarsi nella necessità di fare una legge ogni semestre, si volle stabilire un criterio, che è quello riportato nella proposta di legge. Nella situazione attuale sono d'accordo con le dichiarazioni del relatore di fissare un limite.

Siamo anche d'accordo con la considerazione che fa l'onorevole sottosegretario relativa alla struttura di questa legge. Però io non vedo su quale base sia stabilito questo limite di un milione e duecentomila lire. Bisogna seguire un criterio razionale e non fissare una cifra arbitraria.

D'altra parte mi chiedo se in connessione con questa legge noi non possiamo fare una affermazione di principio con la quale si abolisce ogni limite e si precisa che le liquidazioni si fanno sull'ammontare complessivo dell'ultima retribuzione, comprendendo nell'ultima retribuzione sia la paga base che il carovita.

FASSINA, *Relatore*. Basta il richiamo all'articolo 2120 del Codice civile.

PRESIDENTE. Non possiamo abrogare la legge? Questa legge del 1934 è inoperante. Io penso che il Ministero del lavoro non avrà difficoltà ad abrogare questa legge.

DI VITTORIO. Facciamo un articolo 2 in cui si dica che la legge del 1934 è abrogata.

PRESIDENTE. Se abroghiamo la legge automaticamente otteniamo l'effetto, cioè l'applicazione del Codice civile.

DI VITTORIO. Lo facciamo esplicitamente con l'articolo 1 di questa legge. Con l'articolo 2 risolviamo il problema.

FASSINA, *Relatore*. L'articolo 2121 dice esattamente: « Le indennità di cui agli articoli 2118 e 2120 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso di spese.

« Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

« Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

MORELLI. Noi siamo d'accordo che dobbiamo togliere il limite, se è possibile, ma è materialmente impossibile arrivare adesso a delle cifre. Gli zuccherieri che hanno 25 anni di servizio prendono circa tre milioni.

DI VITTORIO. Anche gli elettrici prendono molto.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono tutti settori per i quali vi è un contratto collettivo di lavoro.

MORELLI. Abroghiamo la legge ed è tutto risolto.

PALLENZONA. Non si potrebbe mettere due limiti, nel senso che comunque il trattamento non può essere inferiore a una data cifra? Vi sarebbe così una obbligatorietà di paga che finora non è stata mai rispettata. Vediamo se possiamo garantire questa gente che non è stata mai garantita.

PRESIDENTE. Vi sono i sindacati.

PALLENZONA. Non c'è la controparte. Se vi fossero due limiti, indirettamente verremmo a creare un obbligo.

DI VITTORIO. Stiamo tentando di abolire il limite.

MORELLI. Faccio osservare che presso il Ministero del lavoro sono avvenuti diversi incontri per studiare la possibilità di costituire le Commissioni provinciali, con l'incarico di stabilire i limiti di paga per i dipendenti di studi professionali. Proprio perché non vi è la controparte, è stato fatto un tentativo in questo senso.

VALSECCHI. La legge si applica solo quando vi sono convenzioni particolari. Io credo che la cifra debba essere fissata. Non vorrei l'abolizione della legge nel senso di rimandare al Codice civile, perché, evidentemente, questa proposta di legge è inerente ai contratti che sussistono per piccole o piccolissime aziende. E noi sappiamo che molti impiegati delle medesime i quali dovrebbero essere licenziati da tempo, o per scarso rendimento o per incapacità dell'azienda di mantenerli in servizio, non sono licenziati appunto perché bisogna dare loro l'indennità di licenziamento.

FASSINA, *Relatore*. Vorrei chiarire all'onorevole Valsecchi che non si tratta solo di piccole aziende; perché, se una piccola azienda appartiene, ad esempio, al settore metalmeccanico, deve applicare il contratto dei metalmeccanici. Non si tratta tanto della dimensione dell'azienda quanto della categoria cui appartiene l'impiegato, categoria che non ha un contratto di lavoro.

PRESIDENTE. È fuori dubbio, da quanto appare dalle clausole in materia di impiego privato, che questa legge è stata dichiarata inoperante; se l'abroghiamo togliamo un impaccio e lasciamo in vigore i contratti e le disposizioni del Codice civile.

DI VITTORIO. Non sono d'accordo nell'abolire la legge del 1934, senza sostituirla con una leggina di questo tipo, perché queste questioni non possono essere regolate sulla base della logica, anche elementare. Come ha detto l'onorevole Fassina, il Codice civile in

vigore è posteriore alla legge del 1934; tuttavia si è verificato che l'autorità giudiziaria ha sentenziato in senso sfavorevole al lavoratore. Il che vuol dire appunto che non basta il senso comune per l'applicazione delle leggi; bisogna che vi siano disposizioni esplicite, che non si prestino a varie interpretazioni.

Perciò penso che (anche per non impressionare inutilmente il pubblico) si debba abolire senz'altro il limite. Ormai il concetto di effettuare le liquidazioni sulla base dell'ultimo stipendio percepito dall'interessato calcolando anche tutti gli emolumenti a carattere continuativo è affermato in tutti i contratti di lavoro. Perché dovremmo emanare una disposizione restrittiva? Questa sarebbe antiprotettiva nei confronti del lavoratore. Aboliamo dunque questo limite. Del resto, non facciamo che uniformarci a un costume.

MASTINO DEL RIO. Vorrei osservare che una legge non è mai inoperante. La legge resta sempre in vigore finché non sia abrogata.

PRESIDENTE. Intendevo dire che era superata da una situazione di fatto.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei fissare anzitutto qualche elemento che ritengo utile per chiarire la situazione. Noi abbiamo, in materia di indennità di licenziamento, il concorso di norme contrattuali e di norme legali. La legge del 1924 sull'impiego privato stabilì che gli impiegati dovessero ricevere un'indennità di licenziamento pari a 15 giorni per ogni anno di servizio. Successivamente è intervenuta una serie di contratti collettivi di lavoro. La regolamentazione contrattuale, possiamo dire, ha coperto quasi tutto il campo dell'impiego privato; sono rimaste soltanto delle posizioni marginali di piccoli gruppi e di piccoli settori, per i quali il contratto collettivo non è stato introdotto. Per questi gruppi marginali e limitati fu introdotta, nel 1934, questa disposizione che limitava la misura dell'indennità di licenziamento, la quale poteva essere corrisposta solo se regolata dalla legge sull'impiego privato del 1924. Il limite non giocava. Questa legge — ha ragione l'onorevole Mastino Del Rio — è una legge vigente; peraltro ha avuto scarsa possibilità di applicazione (ce lo dimostra, del resto, la nostra esperienza sindacale) per il semplice fatto che quasi tutti gli impiegati sono coperti da contratti collettivi di lavoro. Però, la legge è rimasta. E vi è stata una sentenza della Cassazione che lo ha espressamente riconosciuto. Gli onorevoli Di Vittorio e Santi hanno presentato addirittura una proposta di legge per interpretarla.

Il problema che si pone è questo: il limite di 60 mila lire annue è anacronistico, ed oggi non è possibile mantenerlo.

Non si vede, come osserva l'onorevole Presidente, perché si deve mantenere un limite quando la legge del 1924 stabilisce un numero di giorni per ogni anno di servizio da corrispondere a qualunque impiegato, anche se non esiste un contratto di lavoro; e quando vi è il Codice civile che fissa i criteri con cui questa indennità deve essere determinata, cioè in relazione all'ultima retribuzione e con inclusione di tutte le voci a carattere continuativo. La soluzione più semplice è abrogare la legge del 22 gennaio 1934. In tal modo hanno piena applicazione le disposizioni della legge sull'impiego privato del 1924 e le disposizioni del Codice civile.

Ma potrebbe trattarsi di settori marginali, per i quali non è stato nemmeno possibile stipulare dei contratti collettivi, quindi di settori che devono avere una situazione economica particolare. In questo caso, la Commissione, invece di abolire senz'altro il limite, potrebbe adeguarlo. Questa è la soluzione alla quale era favorevole il Ministero del lavoro, il quale non desidera che si faccia un salto troppo grande come quello di passare dalle 60 mila lire alla libertà assoluta. Il Ministero del lavoro avrebbe preferito che queste 60 mila lire fossero diventate un qualche cosa di aderente alla realtà.

Vorrei aggiungere che non sarebbe mai possibile adottare una formula come quella suggerita dall'onorevole Di Vittorio, cioè che si tenga conto della rivalutazione degli stipendi e della svalutazione della moneta. Con una legge non si può che emanare una disposizione chiara. Trattandosi di un limite, non si può che indicare una determinata cifra. Qualora però la Commissione si orientasse per un limite e si discostasse sensibilmente dalla cifra proposta dal Ministero del lavoro arrivando, per esempio, ai 3 milioni, preferirei che il limite si abolisse addirittura.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge, che è del seguente tenore:

« Il limite di lire 60.000 annue stabilito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 401, agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prevista nel terzo capoverso dell'articolo 10 e nell'articolo 11 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto

di impiego privato, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 526, deve intendersi proporzionalmente aumentato in relazione al progressivo aumento delle retribuzioni conseguente alla svalutazione della moneta nazionale ».

DI VITTORIO. Proporrei che l'articolo unico da noi formulato, fosse così modificato:

« Il limite di lire 60.000 annue stabilito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 401, agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prevista nel terzo capoverso dell'articolo 10 e nell'articolo 11 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 526, è abolito ». Tutto il resto dell'articolo verrebbe tolto.

Poi si dovrebbe aggiungere un secondo articolo che tagli corto a ogni possibilità di differente interpretazione:

« Salvo il caso di particolari convenzioni collettive o individuali più favorevoli all'impiegato ed in deroga agli usi esistenti, l'ammontare della retribuzione agli effetti dell'indennità di licenziamento è determinato in base all'articolo 2121 del Codice civile ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quest'ultima parte non è necessaria perché esiste già l'articolo del Codice civile.

FASSINA, *Relatore*. Il testo proposto dall'onorevole Di Vittorio mi sembra inutile. Siccome la legge che stabilisce questo limite ha un solo articolo, basta dire che quella tale legge è abrogata.

PRESIDENTE. Riterrei preferibile la seguente più semplice formulazione:

« La legge 22 gennaio 1934, n. 401, è abrogata ».

FASSINA, *Relatore* Concordo.

DI VITTORIO. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la formulazione da me indicata, accettata dal proponente e dal relatore.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto, avvertendo che il titolo dovrà essere modificato come segue:

« Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401 ».

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi: « Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401 » (497):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Biasutti, Cappugi, Caronia, Castellarin, Ceravolo, Colleoni, Coppa Ezio, Cornia, Cucchi, Di Vittorio, Fassina, Foresi, Grazia, Lizzadri, Lo Giudice, Mastino del Rio, Morelli, Moro Gerolamo Lino, Pallenzona, Rapelli, Repossi, Roselli, Sabatini, Santi, Storchi, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 10,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI